

COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

DELIBERAZIONE n. 2 del 7 giugno 2023

Oggetto: Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse “Fondo Comuni confinanti” di cui all’articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. - approvazione, relativamente all’annualità 2023, dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d).
Incremento per i Comuni di Bagolino (BS) e Recoaro Terme (VI) della disponibilità delle risorse per l’annualità 2023 per economie relative all’annualità 2022.

Presenti:

- Senatore Roberto CALDEROLI, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie – PRESIDENTE
- Federico CANER, Assessore per la Regione del Veneto
- Massimo SERTORI, Assessore per la Regione Lombardia
- Maurizio MAZAGG, per la Provincia autonoma di Bolzano (con delega per la seduta del 07 giugno 2023)
- Maurizio FUGATTI, Presidente della Provincia autonoma di Trento
- Mario DE BON, Consigliere per la Provincia di Belluno
- Davide MENEGOLA, Presidente della Provincia di Sondrio

Presenti senza diritto di voto:

- Marina LANZETTI, in qualità di Sindaco del Comune di Ceto (BS)
- Massimiliano ADAMOLI, in qualità di Sindaco del Comune di Dolcè (VR)

Il Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa

Premesso che:

- in data 19 settembre 2014, i rappresentanti o loro delegati delle Province autonome di Trento e di Bolzano, della Regione Lombardia, della Regione del Veneto, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sottoscritto i contenuti della nuova Intesa, successivamente modificata ed integrata in data 30 novembre 2017, avente ad oggetto la disciplina dei rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);
- in data 11 giugno 2020, con efficacia dal giorno 26 giugno 2020, l'Intesa è stata riapprovata in un nuovo testo, ulteriormente modificato, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente del 30 novembre 2017;
- per il raggiungimento degli obiettivi indicati nell'Intesa è costituito, secondo quanto stabilito dagli articoli 2 e 3, un Comitato paritetico per la gestione delle risorse finanziarie considerate dalla stessa Intesa;
- tale Comitato si avvale per la propria attività di una Segreteria tecnica, anch'essa paritetica, prevista dall'articolo 4 dell'Intesa ed avente sede presso la Provincia autonoma di Trento;
- con la deliberazione del Comitato paritetico n. 1 di data 11 febbraio 2015 è stato approvato il Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato paritetico, nonché della Segreteria tecnica, oggetto di modifica con la deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017 e, successivamente, con la deliberazione n. 14 del 2 dicembre 2019;
- lo stesso Regolamento è stato approvato in un nuovo testo, redatto in conformità dell'Intesa vigente, con deliberazione del Comitato paritetico n. 4 di data 1 ottobre 2021;
- successivamente, il Comitato paritetico ha adottato ulteriori deliberazioni di modifica;

Dato atto che:

- l'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, nella versione sottoscritta in data 11 giugno 2020, prevede che, con decorrenza dall'annualità 2020, il finanziamento o cofinanziamento di iniziative aventi le finalità stabilite all'articolo 1 dell'Intesa stessa, avvenga tramite trasferimento di risorse con vincolo di destinazione alla realizzazione degli interventi, per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, anche come quota parte di iniziative pluriennali;
- l'articolo citato conferma la destinazione ai finanziamenti o cofinanziamenti delle iniziative sopra indicate, di una quota delle risorse complessive dell'annualità, pari a un importo di Euro 24.000.000,00, coperto in egual misura dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- alla medesima lettera d) dell'articolo 6, comma 1 e, contestualmente, all'articolo 3, comma 1, lettera e), dell'Intesa, è stabilito altresì che il Comitato definisca le modalità di individuazione degli interventi ammissibili a finanziamento e la procedura di erogazione ovvero i criteri del trasferimento delle relative risorse, nonché le modalità attuative ed operative per l'utilizzo delle stesse;
- nelle more dell'adeguamento del Regolamento interno, con deliberazione n. 3 del 14 maggio 2020, e con deliberazione n. 1 del 2 luglio 2021, il Comitato paritetico ha approvato, rispettivamente, per l'annualità 2020, e per l'annualità 2021, i criteri e le modalità per il

trasferimento delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), della nuova Intesa, così come riportato nei documenti allegati alle sopraccitate deliberazioni e parti integranti delle stesse;

- con deliberazione n. 2 del 6 maggio 2022 il Comitato paritetico ha approvato i criteri e le modalità relative ai trasferimenti per l'annualità 2022;
- l'art. 5, lettera e) del nuovo Regolamento prevede che il Comitato definisca con propria deliberazione, i criteri, nonché le modalità attuative e operative per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, tenuto conto che, a decorrere dall'annualità 2020, il trasferimento avviene senza previo bando;
- l'art. 5, lettera e) del nuovo Regolamento prevede che le istanze di finanziamento possano riguardare anche più progetti contenuti in un medesimo Programma di interventi per un importo complessivo annuale di 500.000,00 Euro, e che il trasferimento delle relative risorse avvenga con successiva deliberazione del Comitato stesso;
- l'articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2022, n. 25, ha introdotto misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici al fine di far fronte alle ricadute economiche negative, a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Sars- Cov-2;
- i decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, raccordati con i dati dell'ISTAT, hanno rilevato significative variazioni in aumento dei prezzi dei materiali;

Ritenuto che:

- possa essere disposta l'adozione di analoghi criteri, da applicarsi relativamente all'annualità 2023;
- in base all'esperienza maturata con riferimento alle annualità 2020, 2021 e 2022, gli stessi criteri possano essere mantenuti negli elementi principali, quali:
 1. la presentazione da parte di ciascun Comune confinante di un Programma di interventi, riguardanti oltre a lavori, forniture e servizi, anche altri interventi di investimento riconducibili agli ambiti progettuali individuati, approvato con delibera della Giunta comunale e comprendente un numero di progetti o interventi di investimento nel limite massimo di 4;
 2. la previsione della destinazione alternativa dell'intero importo di 500.000,00 Euro alle sole progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), dell'Intesa, relative all'area di riferimento per la programmazione riferita all'annualità 2019-2024;
 3. l'erogazione di un anticipo conseguentemente alla comunicazione del Presidente del Comitato paritetico di approvazione del Programma di interventi;
 4. l'approvazione della rendicontazione finale del Programma di interventi con apposita delibera di Giunta comunale, quale organo competente espressamente individuato per le verifiche di regolarità tecnica e finanziaria nella gestione del Programma stesso;
 5. l'individuazione di un unico termine di conclusione del Programma di interventi, entro il quale deve essere presentata la rendicontazione finale, con la precisazione, aggiunta per la corrente annualità, al punto 10 del documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, che entro tale termine vada presentata la richiesta di saldo;
 6. la possibilità per la Segreteria tecnica di concedere la proroga del termine di conclusione del Programma di interventi solo per fatti oggettivamente non imputabili al

- beneficiario del finanziamento, una sola volta e per il termine massimo di sei mesi, rimanendo il Comitato paritetico l'organo deputato a valutare la concessione di proroghe ulteriori, concedibili esclusivamente per motivi eccezionali;
7. la possibilità per la Segreteria tecnica di effettuare controlli, sia sulla documentazione amministrativa presentata con la richiesta di finanziamento e durante le successive fasi di esecuzione del progetto, sia sulla regolare esecuzione degli interventi e sulla loro corrispondenza al Programma ammesso a finanziamento;
- in base all'esperienza maturata con riferimento alle annualità 2020, 2021 e 2022 possano essere introdotti alcuni elementi di novità, quali:
1. la perentorietà del termine per la presentazione della richiesta di finanziamento;
 2. la destinazione delle risorse pari ad Euro 500.000,00 all'incremento di progettualità strategiche o di area vasta, di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) dell'Intesa, relative all'area di riferimento e con vincolo di destinazione in favore dello stesso Comune, per la programmazione riferita alle annualità 2019-2024, nel caso di mancata presentazione della richiesta di finanziamento entro il termine previsto, o nel caso di espressa rinuncia al finanziamento;
 3. la previsione di revoca del finanziamento in assenza di collaudo o rendicontazione di uno o più interventi alla scadenza del termine di conclusione fissato in 54 mesi, o del diverso più ampio termine nel caso di concessione di proroga, dalla comunicazione del Presidente del Comitato paritetico dell'avvenuta concessione del finanziamento;
 4. la previsione dell'immediata restituzione delle somme già liquidate, su disposizione del Comitato Paritetico, in caso di revoca del finanziamento;

Ritenuto, altresì, che:

- la difficile congiuntura economica, esito dell'adozione delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, aggravata dai recenti eventi di politica internazionale, renda necessario rinnovare l'adozione, al fine di fornire supporto ai Comuni beneficiari nel fronteggiare l'ingente aumento del costo dei materiali, della disposizione eccezionale che prevede la possibilità per i Comuni di utilizzare, per intero o come quota parte, le risorse dell'annualità 2023, per l'integrazione di uno o più interventi inerenti i Programmi finanziati con i trasferimenti 2020 e/o 2021 e/o 2022; tale disposizione è regolata come segue:
1. la quota parte di risorse che va a integrare uno o più interventi come sopra individuati va considerata come un unico intervento integrativo per tutti i progetti di riferimento;
 2. gli eventuali interventi restanti che potranno essere compresi nel Programma dell'annualità 2023 sono determinati, qualora ci si avvalga di tale facoltà, nel numero massimo di tre;
 3. l'intervento integrativo non può contemplare nuove voci di spesa in relazione all'intervento o agli interventi precedenti, ed è conseguentemente ammessa unicamente l'integrazione di voci di spesa che siano già riferibili all'intervento o agli interventi precedenti;
 4. la quota di anticipo del 30%, già corrisposta per l'intervento o gli interventi originari delle annualità 2020/2021/2022, non può essere erogata per la quota parte di finanziamento relativa all'intervento integrativo dei medesimi interventi;
 5. l'erogazione della quota parte di finanziamento relativa all'intervento integrativo viene

disposta nel limite di due acconti sulla base dei fabbisogni di cassa fino al massimo del 90% del finanziamento, nonché per il saldo del 10%, fino all'esaurimento progressivo del finanziamento che va considerato nel suo complesso, quale sommatoria del finanziamento originario e della sua integrazione;

6. l'intervento integrativo di uno o più interventi precedenti non può essere assoggettato a compensazioni finanziarie con gli altri interventi del Programma, e, analogamente, viene meno anche per l'intervento o gli interventi precedenti, oggetto di integrazione, la possibilità di compensazioni finanziarie nell'ambito del Programma originario in cui sono ricompresi;

Ritenuto, altresì, che:

- i contenuti dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse possano essere individuati e condivisi, nei termini di cui al documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale, siccome proposto e condiviso alla riunione della Segreteria tecnica del 29 marzo 2023;
- la data del 31 agosto 2023 possa costituire un congruo termine per la presentazione delle richieste di finanziamento, mentre possa essere confermato il termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine sopra indicato, per l'approvazione del Programma di interventi da parte del Comitato paritetico;

Preso inoltre atto che:

- i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, approvati per l'annualità 2022 con delibera n. 2 del 6 maggio 2022, e cui l'art. 13 co. 2 del Regolamento rimanda in relazione ai termini di presentazione delle richieste di finanziamento, non prevedono alcuna conseguenza nell'ipotesi di presentazione tardiva delle richieste stesse, né, in particolare, nessuna ipotesi di decadenza dalla concessione del finanziamento;

Ritenuto che:

- dall'assetto normativo sopra descritto, con riguardo ai Comuni che non hanno inoltrato domanda di finanziamento entro il termine prescritto, pur dovendosi valutare quale inammissibile la richiesta tardiva in presenza di un termine esplicitamente contemplato dai criteri relativi ai trasferimenti 2022, si possa identificare l'intero ammontare delle risorse pari a Euro 500.000,00 e non assegnato nell'annualità 2022, quale economia a norma dell'art. 18 del Regolamento, e che possa di conseguenza trovare applicazione analogica il comma 2 dello stesso articolo, a norma del quale le economie maturate vanno ad incrementare la disponibilità per l'annualità successiva alla presa d'atto da parte di codesto Comitato;

Stabilito che:

- in conseguenza dell'interpretazione di cui al punto precedente relativa alla presentazione delle domande di finanziamento in relazione ai criteri 2022, i Comuni di Bagolino (BS) e Recoaro Terme (VI), non ammessi a finanziamento nella stessa annualità 2022 per mancato inoltro della domanda entro il termine prescritto, potranno eccezionalmente presentare

una nuova e indipendente domanda di finanziamento in relazione all'annualità 2023, e, nel caso di accoglimento della stessa, il relativo Programma presentato sarà finanziato attraverso l'utilizzo delle risorse già a loro destinate per l'annualità 2022 e accantonate in quanto non assegnate; i Comuni di Bagolino (BS) e Recoaro Terme (VI) avranno dunque eccezionalmente la possibilità di presentare, in relazione ai trasferimenti su annualità 2023 e in osservanza degli specifici criteri e modalità, due Programmi, distinti e indipendenti, entrambi oggetto di finanziamento per un importo massimo pari ad Euro 500.000,00 ciascuno, stante l'incremento della disponibilità complessiva delle risorse in relazione alla stessa annualità 2023;

Visti:

- gli atti citati;
- l'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), articolo da ultimo modificato con l'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Considerate:

- le premesse parte integrante del presente provvedimento;

a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi esposti in premessa, nonché relativamente all'annualità 2023, i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse per un importo annuo di Euro 500.000,00 per ogni singolo Comune confinante beneficiario, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del nuovo testo dell'Intesa, così come riportato nel documento, recante "*Criteri e modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa.*", che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di riservare, per i motivi esposti in premessa, ai comuni di Bagolino (BS) e Recoaro Terme (VI) la possibilità di presentare un nuovo Programma di interventi, finanziabile per un importo massimo pari a Euro 500.000,00, ulteriore, distinto e indipendente rispetto al Programma eventualmente presentato per l'annualità 2023, in osservanza dei criteri approvati nella presente delibera;
- 3) di disporre che copia della presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale del Fondo Comuni confinanti;
- 4) di dare evidenza che avverso la presente deliberazione, sono ammessi:
 - ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm..

IL PRESIDENTE DEL COMITATO
PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA
f.to - Senatore Roberto Calderoli -